



T O S C A N O
C A R B O G N A N I
S T U D I O

NOTIZIARIO MARZO 2021

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
VIA PARADIGNA, 38/A
COMPLESSO ATRIUM – 43122 PARMA
TEL. (0521) 289546 – 284818 | FAX 386558
REGISTRO IMPRESE CCIAA PARMA N.
20509/1999
CODICE FISCALE PARTITA IVA 02085250344

Notiziario MARZO 2021

SOMMARIO:

| | |
|------------------------------------|-------|
| 1. CORSI DI FORMAZIONE 2021 | Pag.3 |
|------------------------------------|-------|

2. INTRASTAT: NUOVE PRECISAZIONI DELL'ADM RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI INTRA PER ACQUISTI DAL REGNO UNITO Pag. 4

| | |
|---|--------|
| 3. NUOVO TRATTAMENTO IVA PER LE IMPORTAZIONI DI BENI AL CONTENIMENTO E ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 | Pag. 5 |
|---|--------|

4. CERTIFICATO "EUR1": TUTTO DIGITALE PER GLI SCAMBI CON LA SVIZZERA Pag. 10

| | |
|--|--------|
| 5. ESTENSIONE DEL PERIODO DI APPLICAZIONE PROVVISORIA DELL'ACCORDO COMMERCIALE TRA UE E REGNO UNITO | Pag.11 |
|--|--------|

6. NEWS IN BREVE: DAZI ANTIDUMPING SU ACCIAIO PROVENIENTE DA INDIA E INDONESIA Pag.12

1.CORSI DI FORMAZIONE 2021: l'offerta formativa dello Studio

Toscano Carbognani

30 MARZO: Internazionalizzazione: anticipiamo il cambiamento

20 APRILE: *CORSO BASE:* Fiscalità estera

25 MAGGIO: Analisi documentale: Autovalutazione aziendale **2021**

29 GIUGNO: Incoterms 2020 ed IVA estera, due materie a confronto

13 LUGLIO: *CORSO BASE:* Classificazione doganale e dual use

21 SETTEMBRE: *CORSO BASE:* Origine della merce

26 OTTOBRE: Pagamenti internazionali

23 NOVEMBRE: Analisi e compilazione dei documenti doganali

Corsi di formazione in collaborazione con SBS, Acimac, Ucima e

Amaplast

17 GIUGNO: Origine della Merce

23 SETTEMBRE: Classificazione e Dual Use

14 OTTOBRE: Incoterms® 2020

18 NOVEMBRE: Iva Estera

2. INTRASTAT: NUOVE PRECISAZIONI DELL'ADM RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT PER ACQUISTI DAL REGNO UNITO

L'ADM ha pubblicato la risposta a due FAQ sul proprio sito relativamente alla compilazione Intrastat di acquisto di beni e prestazioni di servizio avvenuti nel 2020, ma registrati in contabilità nel 2021.

La prima FAQ fa riferimento alle operazioni di acquisto di beni dal Regno Unito (GB) spediti entro il 31/12/2020 e arrivati o registrati in contabilità in una data successiva. In questa casistica, l'ADM ha specificato che l'operazione descritta deve essere riepilogata negli elenchi intrastat acquisti riferiti al mese di dicembre 2020.

In linea generale, si specifica quindi che tutte le operazioni di acquisto di merce con provenienza Regno Unito, con introduzione nel territorio della stessa nel territorio dell'Unione in una data antecedente al 1° gennaio 2021, devono essere riepilogate negli elenchi intrastat riferiti a periodi dell'anno 2020. Per le operazioni di tale tipologia non sono previste sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi.

Inoltre viene ricordato che dal 2018, in riferimento alle operazioni di acquisto di beni, sono esonerati dalla presentazione degli elenchi intrastat i soggetti per i quali l'ammontare totale trimestrale sia inferiore a 200.000 euro, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti.

La seconda FAQ fa riferimento alle operazioni relative a prestazioni di servizio ricevute da soggetti residenti nel Regno Unito (GB) entro il 31/12/2020 e registrati in contabilità in una data successiva. In questa fattispecie, l'ADM ha specificato che l'operazione descritta deve essere riepilogata negli elenchi Intrastat acquisti riferita al mese di dicembre 2020. Si segnala che nella riepilogazione dell'operazione di specie la data di fattura non deve essere indicata.

Come nel caso relativo ai beni, anche per operazioni di questo tipo non sono previste sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi Intrastat.

Si ricorda che, dal 2018, sono esonerati dalla presentazione degli elenchi Intrastat, per le prestazioni di servizio ricevute, i soggetti per i quali l'ammontare totale trimestrale sia inferiore a 100.000 euro, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti.

3. NUOVO TRATTAMENTO IVA PER LE IMPORTAZIONI DI BENI AL CONTENIMENTO E ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19

L'Agenzia delle Dogane, con la pubblicazione della circolare n.9 in data 4 marzo 2021 (Prot.66902/RU), ha fornito alcune importanti indicazioni riguardanti le novità in materia di IVA, introdotte con la legge di bilancio 2021.

Con la "Legge di Bilancio", legge 30 dicembre 2020 n.178, e, in particolare, con quanto previsto all'art.1 commi 452 e 453, è stata recepita la Direttiva (UE) 2020/2020 del 7 dicembre 2020, la quale prevede misure transitorie relativamente a vaccini anti COVID-19 e a dispositivi medici per la diagnostica del virus.

Tale direttiva permette agli Stati membri di applicare l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto *solo dei dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile.*

Attraverso la circolare n.9 del 4 marzo 2021, l'ADM ha fornito alcuni chiarimenti. Nello specifico:

- sono soggette all'aliquota IVA del 5% le importazioni dei beni elencati nella **tabella 1**, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021. Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni è stato integrato, all'interno del portale "AIDA" dell'Agenzia delle Dogane (TARIC) il Cadd Q102 *"Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1- ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)";*

- sono esenti dall'IVA le importazioni dei beni elencati nella **tabella 2** ai quali è stato associato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Cadd Q103 "Esenzione dall'Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1, commi 452 e 453 della Legge di Bilancio 30/12/2020, n. 178"

In particolare, alla strumentazione per diagnostica per COVID-19, si applica l'esenzione dall'IVA per le operazioni di importazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022. Per quanto riguarda i vaccini contro il COVID-19, inseriti in TARIC a far data dal 1° gennaio 2021, l'esenzione dall'IVA si applica per le importazioni effettuate dal 20 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.

Di seguito si riporta il contenuto delle sopracitate tabelle:

-Tabella 1:

| Prodotti soggetti ad aliquota IVA 5% | Codici doganali |
|---|--|
| 1 ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva | ex 9019 2010 ex 9019 2020 ex 9019 2090 |
| 2 monitor multiparametrico anche da trasporto | ex 8528 5291 ex 8528 5299 ex 8528 5900 ex 9018 1910 ex 9018 1990 |
| 3 pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale | ex 9018 9050 |
| 4 sistemi di aspirazione/aspiratore elettrico ex 9019 2090 | ex 8543 7090 |
| 5 tubi endotracheali ex 9018 9060 | ex 9019 2090 |
| 6 caschi per ventilazione a pressione positiva continua | ex 9019 2090 |
| 7 maschere per la ventilazione non invasiva | ex 9019 20 20 |
| 8 umidificatori | ex 8415 |
| | ex 8509 8000 |
| | ex 8479 8997 |
| | ex 9019 2090 |
| 9 laringoscopi | ex 9018 9020 |

| | |
|--|--|
| 10 strumentazione per accesso vascolare | ex 9018 9084 |
| 11 centrale di monitoraggio per terapia intensiva | ex 9018 90 |
| 12 pulsossimetro | ex 9018 1910 |
| 13 ecotomografo portatile | ex 9018 1200 |
| 14 elettrocardiografo | ex 9018 1100 |
| 15 tomografo computerizzato | ex 9022 12 |
| 16 maschere FFP2 e FFP3 secondo lo standard EN149, realizzate in TNT | 6307 90 93 11 |
| 17 altre maschere aventi caratteristiche simili alle FFP2 e FFP3 conformemente ad una norma analoga alla EN 149, realizzate in TNT | 6307 9093 19 |
| 18 maschere FFP2/FFP3 secondo la norma EN149 e le altre maschere conformi ad una norma analoga, realizzate in tessuto | ex 6307 9093 90 |
| 19 maschere facciali ad uso medico secondo la norma EN14683 | 6307 9095 11 |
| 20 altre maschere ad uso medico conformi ad una norma analoga a quella per le maschere facciali ad uso medico, realizzate in TNT | 6307 9095 19 |
| 21 maschere FFP2/FFP3 secondo la norma EN149 e le altre maschere conformi ad una norma analoga con filtro sostituibile | ex 9020 00 10 |
| 22 articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali: | |
| 23 guanti in lattice, in vinile e in nitrile | ex 3926 2000 ex 4015 1100 ex 4015 1900 |
| 24 visiere/schermi facciali protettivi e occhiali protettivi | ex 3926 2000 ex 3926 9060 ex 3926 9097 ex 9004 9010 ex 9004 9090 |
| 25 tute di protezione, camici impermeabili, camici chirurgici | ex 6210 10 ex 6210 20 ex 6210 30 ex 6210 40 ex 6210 50 ex 6211 32 ex 6211 33 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| | ex 6211 39 ex 6211 42 ex 6211 43 ex 6211 49 |
| 26 calzari e soprascarpe | ex 3926 2000 ex 3926 9097 ex 4016 9997 ex 4818 9010 |
| 27 cuffie copricapo | ex 6505 00 30 ex 6505 00 90 ex 6506 |
| 28 termometri | ex 9025 1120 ex 9025 1180 ex 9025 1900 |
| 29 detergenti disinfettanti per mani | ex 3401 1100 ex 3401 1900 ex 3401 2010 ex 3401 2090 ex 3401 3000 ex 3402 1200 ex 3808 94 |
| 30 dispenser a muro per disinfettanti | ex 8479 8997 |
| 31 soluzione idroalcolica in litri | ex 2207 1000 ex 2207 2000 ex 2208 9091 ex 2208 9099 |
| 32 perossido al 3 per cento in litri | ex 2847 0000 |
| 33 carrelli per emergenza | ex 8713 9000 ex 9402 9000 |
| 34 estrattori RNA | ex 9027 80 |
| 35 tamponi per analisi cliniche | ex 3005 9010 ex 3005 9099 |
| 36 provette sterili | ex 3926 9097 |

| | |
|---|--|
| | ex 7017 1000 ex 7017 2000 ex 7017 9000 |
| 37 attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo | letti ospedalieri ex 9402 9000 tende ex 63062200 - ex 63062900 tende di plastica ex 3926 9097 |

-Tabella 2:

| Prodotti in esenzione IVA | Descrizione | Codici doganali |
|---|--|---|
| 1 Strumentazione per diagnostica per COVID-19 | 1.1) Kit diagnostici COVID19 e reattivi basati su reazioni immunologiche | ex 3002 1300 10 ex 3002 1400 10 ex 3002 1500 10 ex 3002 9090 |
| | 1.2) Kit per diagnosi COVID19 costituito da: flaconcino contenente un supporto di coltura per il mantenimento di un campione virale e un tampone con punta di cotone per raccogliere il campione | ex 3821 0000 |
| | 1.3) Kit di campionamento | ex 9018 90 ex 9027 80 |
| | 1.4) Reagenti diagnostici basati sul test dell'acido nucleico a catena della polimerasi (PCR). | ex 3822 0000 10 |
| | 1.5) Strumenti utilizzati nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro | ex 9027 8080 |
| 2 vaccini contro il COVID-19 | Vaccini autorizzati dalla Commissione Europea o dagli Stati Membri | ex 3002 20 10 |

4. CERTIFICATO “EUR1”: TUTTO DIGITALE PER GLI SCAMBI CON LA SVIZZERA

In data 12 marzo, nel corso di un Open Hearing, a cui hanno partecipato i rappresentanti dell’Autorità e molti dei più rilevanti operatori del settore, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha reso noto che i certificati di origine preferenziale “Eur1” saranno completamente digitali per quanto attiene agli scambi di merci posti in essere fra Unione Europea e Svizzera.

Senza ombra di dubbio, l’annuncio costituisce un’importante novità, dal momento che, d’ora in poi, le imprese operanti con il Paese elvetico potranno richiedere il certificato “Eur1” semplicemente caricando la dichiarazione doganale di esportazione sul sistema informativo dell’ADM (AIDA). Quest’ultimo, una volta che avrà acquisito la richiesta, genererà automaticamente il certificato e predisporrà un file in formato PDF/A che il richiedente potrà scaricare per via diretta. Il certificato “Eur1” digitale dovrà, successivamente, essere stampato su carta bianca e presentato all’ufficio doganale svizzero per l’effettuazione dell’operazione di import.

È possibile intuire che la semplificazione, dal punto di vista burocratico, è notevole e, almeno per quanto riguarda gli scambi di merci fra UE e Svizzera, dirime le problematiche legate alla validazione dei certificati tradizionali, che sono ancora in uso negli scambi commerciali con numerosi Paesi. L’Agenzia, tuttavia, ha precisato che la soluzione adottata con la Svizzera costituisce soltanto l’inizio di un percorso più ampio di revisione completa dei documenti di circolazione preferenziale: è stata comunicata una prossima estensione della medesima procedura non solo ai Paesi dell’area Paneuromediterranea, ma anche ad altri Paesi accordisti.

È bene ricordare, ad ogni modo, che la modalità più conveniente per attestare l’origine preferenziale delle merci rimane pur sempre quella legata all’ottenimento dello status di Esportatore Autorizzato, che, come noto, consente all’operatore economico la possibilità di attestare direttamente l’origine preferenziale sulla fattura di vendita o su altro documento commerciale relativo all’operazione di export.

In ogni caso, si attendono da parte dell’Agenzia delle Dogane ulteriori comunicazioni e dettagli per quanto concerne le date di attivazione della nuova procedura ed il quadro normativo di riferimento, che ancora non sono stati resi noti.

5.ESTENSIONE DEL PERIODO DI APPLICAZIONE PROVVISORIA DELL’ACCORDO COMMERCIALE TRA UE E REGNO UNITO

Come noto, dallo scorso primo gennaio 2021, è entrato in vigore l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito.

L’accordo prevedeva un’applicazione in modalità provvisoria con scadenza 28 febbraio 2021, termine entro il quale le Parti avrebbero dovuto perfezionare gli ultimi dettagli organizzativi.

Tuttavia, a causa di adempimenti interni unionali, attraverso la decisione n.1/2021 del Consiglio di Paternariato del 23 febbraio 2021, la data di cessazione dell’applicazione provvisoria di tale accordo è stata posticipata al 30 aprile 2021.

Dal punto di vista pratico e di specifico interesse per le aziende che effettuano movimentazione di merce verso il Regno Unito, si ritiene quindi che gli operatori economici, non ancora in possesso dello Status di Esportatore Registrato (REX), potranno continuare ad indicare nella dichiarazione allegata alla circolare 49/2020 il codice EORI, unitamente al proprio indirizzo completo da inserire nel campo “luogo e data”, fino, ovviamente, all’ottenimento del codice REX.

Si precisa però che tale agevolazione potrebbe non essere concessa da tutti gli uffici doganali e che la data del 30 aprile 2021 sopra citata potrà essere oggetto di future modifiche.

6. NEWS IN BREVE: DAZI ANTIDUMPING SU ACCIAIO PROVENIENTE DA INDIA E INDONESIA

Il 30 settembre scorso la Commissione Europea ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia. Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 17 agosto 2020 dalla European Steel Association - «Eurofer» per conto di produttori che rappresentano oltre il 25% della produzione totale dell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

Con Il Regolamento Di Esecuzione (Ue) 2021/370 del 1° marzo 2021, La Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

Il prodotto soggetto a registrazione è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari dell'India e dell'Indonesia. Tali prodotti sono attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80.

La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dal 1° marzo 2021, data di entrata in vigore del regolamento.

Si ricorda che, qualora al termine dell'indagine dovesse emergere la necessità di istituire i dazi antidumping, gli stessi potranno essere riscossi anche a titolo retroattivo fino alle operazioni di importazione registrate.

Il testo del presente notiziario, anche se elaborato con attenzione, non può comportare specifiche responsabilità dello Studio per eventuali errori o imprecisioni.